



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Redditometro: per l'accertamento rileva il reddito dei familiari, non quello dei conviventi

Autore: Maria Monteleone | 10/03/2014



***Nell'accertamento sintetico sono del tutto irrilevanti i redditi dei conviventi; rileva solo il reddito dei familiari a meno che il contribuente non dia la prova della disponibilità del denaro del convivente.***

Il contribuente che riceve l'**accertamento fiscale** tramite **redditometro** non può giustificare le proprie spese affermando che, ad esse, abbia contribuito il

**convivente** (per esempio il fidanzato, il compagno, un amico con cui condivide l'appartamento). Il Fisco, infatti, giustifica le maggiori spese solo se esse sono il frutto di contributi da parte di **familiari stretti**. È quanto affermato da una recente sentenza della **Cassazione [1]**.

In pratica, per l'Agenzia delle Entrate le spese superiori al tenore di vita del contribuente possono essere giustificabili - e non fanno scattare l'accertamento fiscale sintetico - solo se provengono da denaro di familiari inseriti nel nucleo familiare. Al contrario, se si tratta di proventi di titolarità di soggetti estranei, anche se **conviventi**, il fisco può procedere all'accertamento.

Nell'accertamento fiscale effettuato tramite redditometro, quindi, occorre considerare i redditi non solo del contribuente, ma dell'intero **nucleo familiare**. In questo modo è possibile rapportare il reddito imponibile alla **capacità di spesa della famiglia**. Ma, nel calcolo, non possono essere inclusi i conviventi che non siano ricompresi nello stato di famiglia.

**Per esempio:** il contribuente che dichiara di guadagnare un esiguo reddito da lavoro dipendente e poi acquisti un'auto di lusso potrebbe essere soggetto ad accertamento tramite redditometro (in quanto la spesa effettuata appare al di sopra del reddito dichiarato ai fini Irpef). Egli può però dimostrare che l'acquisto è avvenuto grazie alle ulteriori entrate dei componenti della famiglia (per esempio il reddito di uno dei genitori, un'eredità ricevuta dal coniuge o un sostegno da parte dei figli).

La parte difficile viene però ora: l'onere di dimostrare le ulteriori entrate del nucleo familiare ricade però sempre sul contribuente. È questi che, in caso di accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovrà dimostrare che i redditi utilizzati sono stati tutti correttamente dichiarati al fisco.

Ma cosa si intende per **nucleo familiare**?

Secondo la Cassazione costituiscono redditi rilevanti ai fini della prova liberatoria del contribuente solo quelli dei **familiari in senso stretto**, cioè delle persone che risultano dal certificato di famiglia.

Il Fisco presume che tali soggetti (generalmente **coniuge e figli**) facciano parte del nucleo familiare del contribuente e partecipino con il proprio reddito alle spese della famiglia.

Diversamente, il Fisco non considera rilevanti gli eventuali redditi apportati dai **conviventi** non rientranti nel certificato di famiglia.

Per tornare all'esempio di sopra, se il contribuente riceve un accertamento per aver comprato un'auto di lusso, non gli basta difendersi affermando che in realtà all'acquisto ha partecipato la **compagna convivente**.

In questo caso, infatti, a differenza di quello dei familiari stretti, non si può **presumere** che qualsiasi convivente, seppur parente o affine, dia copertura finanziaria alle spese del contribuente. Quest'ultimo deve dare la prova del fatto che i redditi del convivente, in quanto a lui legato per esempio da una relazione stabile, siano passati **nella propria disponibilità**, permettendo l'acquisto del bene di lusso.

In definitiva, qualora il contribuente riceva un accertamento tramite redditometro per una spesa effettuata al di sopra delle proprie possibilità reddituali rese note al Fisco con dichiarazione, per contestare l'accertamento stesso:

- gli basta asserire che sia stato un componente del proprio nucleo familiare a contribuire all'acquisto con proprio reddito;

- non gli basta asserire che vi sia un rapporto di convivenza con chi ha contribuito all'acquisto, ma occorre provare che quest'ultimo gli abbia fornito disponibilità di denaro.

### **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 5365/14 del 7.03.2014. *Autore immagine: 123rf.com*